

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2924 del 27/05/2026
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5019 del 08-10-2021, intestata alla ditta TRE GIGLI Soc. Agr. di Gilioli Cristina Luca e Simone con installazione sita in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Ponte Forca n. 12 - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3046 del 26/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica n. 13916-2026

**D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5019 del 08-10-2021, intestata alla ditta TRE GIGLI Soc. Agr. di Gilioli Cristina Luca e Simone con installazione sita in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Ponte Forca n. 12 - Modifica non sostanziale**

## IL DIRIGENTE

### Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

### richiamate altresì:

- la V<sup>a</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 "Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018";
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente sono disponibili:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 5019 del 08-10-2021 è stato rilasciato alla ditta TRE GIGLI Soc. Agr. di Gilioli Cristina Luca e Simone il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.6 b) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Ponte Forca n. 12, modificata con Determinazione dirigenziale n. 7350 del 24-12-2025;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 17-04-2026 (prot. n. 70304 del 17-04-2026), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- attivare uno scarico di acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, denominato scarico S1, a servizio di un monoblocco prefabbricato, destinato a zona filtro per il personale presente nell'allevamento (spogliatoio e servizi igienici), posizionato su pavimentazione impermeabile in CLS;
- realizzare una piazzola di disinfezione dei mezzi in entrata e uscita per la biosicurezza;

preso atto che, in merito alle richieste precedenti, la Ditta specifica che:

- l'impianto per la depurazione delle acque reflue provenienti dai servizi igienici della zona filtro sarà dimensionato per 3 A.E. e sarà costituito da: fossa imhoff, di volume complessivo di 850 l, e filtro percolatore anaerobico, avente volume della massa filtrante pari a 3 m<sup>3</sup>. Il corpo recettore è costituito dal fosso stradale di strada Ponte Forca con recapito finale nel Cavo Sissa;
- la piazzola di disinfezione dei mezzi in entrata e uscita sarà realizzata su pavimentazione in cemento; le acque di disinfezione verranno recapitate in un pozzetto di raccolta a tenuta e conferite successivamente a ditta specializzata. Tali acque di disinfezione non influiranno sulle altre linee aziendali; il pozzetto sarà dotato di rubinetto la cui apertura avverrà esclusivamente durante la disinfezione dei mezzi, consentendo quindi di raccogliere e stoccare nel serbatoio unicamente le acque di lavaggio prodotte e non le acque piovane;

preso atto che la nuova planimetria generale e delle reti idriche è la "TAV 02 rev. 2 - planimetria generale", denominata "Planimetria generale con linea siero e linee acque nere, bianche, ricircolo" datata 03-2026 e fornita con la documentazione prot. 86234 del 12-05-2026;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 72239 del 21-04-2026, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

acquisito da parte del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale il parere favorevole di compatibilità idraulica all'intervento in progetto ai sensi della DGR 1300/2016 e il parere favorevole ai sensi della L.R. 4/2007 per lo scarico indiretto S1 di acque reflue depurate nel Cavo Sissa, che verrà regolarizzarlo d'ufficio mediante apposito nulla osta (prot. 84419 del 08-05-2026);

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAE ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

c) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **al paragrafo D1.2 Comunicazioni e requisiti di notifica è aggiunta la seguente prescrizione:**  
3) La ditta deve comunicare la data di realizzazione dello scarico delle acque reflue domestiche con relativo impianto di depurazione e della piazzola di disinfezione dei mezzi.
- **al paragrafo D1.4 Scarichi e prelievo idrico sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**  
6) L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche della zona filtro deve essere realizzato secondo la DGR 1053/03 e le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.

- 7) Il pozzetto di ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione dei reflui domestici della zona filtro, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- 8) Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di promiscuità fra la rete fognaria acque bianche e acque nere.
- 9) E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
- 10) Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti. Deve inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel recettore.
- 11) I fanghi prodotti dai processi depurativi e dalla vasca di raccolta della zona di disinfezione dei mezzi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la loro raccolta, trasporto e smaltimento, da effettuarsi almeno 1 volta all'anno, devono essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 12) Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore e tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 13) Le acque di disinfezione devono essere convogliate nel pozzetto di raccolta e rimanere separate dagli altri scarichi.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5019 del 08-10-2021 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

#### **IL DIRIGENTE determina inoltre**

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla

notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente  
Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**